PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA NEL QUINQUENNIO 1966-1970

Art. 22

Provvedimenti per il completamento delle reti idrauliche ed irrigue e per facilitare l'utilizzazione delle acque irrigue

Ai consorzi di bonifica, ai consorzi di irrigazione, agli enti autorizzati ad operare nei territori montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, gli enti di colonizzazione od enti di sviluppo che assumano, su richiesta dei proprietari interessati, l'esecuzione delle opere previste dall'articolo 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454, possono essere concesse anticipazioni e liquidazioni sui contributi statali relativi a tali opere nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948. Il Ministro per l'agricoltura e foreste, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura, puo' ordinare l'esecuzione coattiva delle opere occorrenti per completare la funzionalita' di reti idrauliche ed irrigue, ove i proprietari non intendano eseguirle. Ove occorra, per il buon uso delle acque ai fini dell'irrigazione, puo' essere disposto il riordino della distribuzione irrigua nell'ambito dei singoli comprensori. La realizzazione delle opere e' affidata ai consorzi od agli enti di cui al precedente comma. Per facilitare l'utilizzazione dell'acqua a scopo irriguo, potranno essere corrisposti contributi nelle spese consortili di esercizio fino ad un massimo del 40 per cento della spesa stessa, finche' l'estensione dell'irrigazione non consenta l'economico impiego dell'acqua e comunque per non oltre 5 anni dall'inizio dell'esercizio irriguo nel territorio interessato.

Versione in vigore dal 24 novembre 1966, non più in vigore dal 29 novembre 1966 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970
Estremi	Legge 27 ottobre 1966, n. 910
Titolo	V — Provvedimenti per lo sviluppo della irrigazione e per la esecuzione, il completamento e il ripristino di opere pubbliche di bonifica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-per-lo-sviluppo-dell-agricoltura-nel-quinquennio-1966/art-22-provvedimenti-per-il-completamento-delle-reti-idrauliche-ed-irrigue-e/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it